

Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità

Data:

Protocollo:

Circ. 13 /SAN

Ai Direttori Generali delle ASL della
Regione Lombardia
LORO SEDI

Ai Responsabili dei Dipartimenti di
Prevenzione Veterinari delle ASL della
Regione Lombardia
LORO SEDI

Al Ministero della Salute
Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria,
Nutrizione e Sicurezza degli alimenti
ROMA

Alla Regione Lombardia
D.G. Agricoltura
SEDE

All'Associazione Regionale Allevatori
CREMA

Alla Federazione Regionale Coltivatori
Diretti della Lombardia
MILANO

Alla Federlombarda Agricoltori
MILANO

Alla Confederazione Italiana Agricoltura
Regionale della Lombardia
MILANO

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell'Emilia Romagna
BRESCIA

OGGETTO: Vendita diretta al consumatore di latte crudo vaccino, ovi-caprini e bufalini nell'azienda agricola di produzione – Modifiche e integrazioni alle Circolari n.39/SAN del 17 novembre 2004 e n.20/SAN del 24 maggio 2005.

Con le Circolari indicate in oggetto, nonché con nota di questa Struttura n.35416 del 20 luglio 2005, sono state fornite le indicazioni per la regolamentazione e il controllo ufficiale della vendita di latte crudo destinato alla vendita diretta al consumatore finale.

A seguito dell'emanazione di tali disposizioni questa Struttura ha previsto l'esecuzione di una serie di controlli sia presso le aziende di produzione che presso i punti di erogazione del latte crudo per la valutazione del rispetto dei parametri igienico sanitari stabiliti per la produzione e commercializzazione del latte e delle indicazioni operative (in particolare relative alle modalità di raccolta, deposito, trasporto e vendita) stabilite nelle Circolari.

L'esito dei controlli effettuati ha evidenziato alcuni aspetti di criticità che, alla luce anche dell'esperienza maturata in questi mesi e delle modifiche al quadro normativo complessivo in materia di attribuzione delle responsabilità a seguito dell'applicazione dei Regolamenti del "Pacchetto igiene", richiedono delle ulteriori precisazioni e indicazioni operative.

A tal fine si ritiene indispensabile stabilire nuove indicazioni relativamente ai seguenti aspetti:

- requisiti del latte crudo
- provvedimenti da adottare a seguito del superamento dei limiti previsti per il latte crudo
- modalità di controllo ufficiale
- informazioni per il consumatore.

REQUISITI DEL LATTE CRUDO

I requisiti del **latte crudo vaccino** destinato alla vendita al consumatore finale sono così modificati:

1. tenore in germi a 30°C (per ml) inferiore o uguale a 25.000 su una media geometrica mobile calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese
2. titolo di cellule somatiche (per ml) inferiore o uguale a 300.000 su una media geometrica mobile calcolata su un periodo di tre mesi con almeno un prelievo al mese
3. assenza di germi patogeni e loro tossine
4. residui di sostanze inibenti: non superiori ai limiti fissati negli allegati I e II del Regolamento CEE n.2377/90.

Per quanto riguarda il tenore in germi, le aziende:

- che alla data della presente Circolare sono autorizzate alla produzione di latte crudo per la vendita diretta
- il cui livello di tenore in germi (media mobile) è superiore a 25.000 ufc/ml

possono continuare a vendere direttamente latte crudo al consumatore finale per un periodo di due mesi; al termine di tale periodo la vendita diretta del latte crudo potrà proseguire solo se il tenore in germi è inferiore a 25.000 ufc/ml.

Inoltre nelle aziende che intendono iniziare l'attività di produzione di latte crudo destinato alla vendita al consumatore finale il Servizio Veterinario dell'ASL competente consente l'inizio dell'attività di vendita solo dopo aver effettuato un campionamento ufficiale (in 4 aliquote) di latte crudo dal tank di stoccaggio al fine della verifica dei parametri indicati nella Tabella 1.

Tabella 1

PARAMETRO	LIMITE ACCETTABILITA'
Tenore in germi a 30°C (per ml)	inferiore o uguale a 50.000
titolo di cellule somatiche (per ml)	inferiore o uguale a 300.000
Residui di sostanze inibenti	non superiori ai limiti fissati negli allegati I e II del Regolamento CEE n.2377/90
Listeria m.	Assente
Salmonella	Assente
Campylobacter	Assente
Streptococcus agalactiae	Assente
Mycobacterium paratuberculosis	Assente
E. coli O 157	Assente
Staphilococcus aureus	Assente
Coxiella burnetii	Assente

Ciascuna aliquota del campione deve essere suddivisa in due unità campionarie; per una di queste (che verrà utilizzata per la determinazione dei parametri tenore in germi – titolo cellule somatiche – sostanze inibenti – Streptococcus agalactiae) devono essere utilizzati contenitori con lo stik imbevuto di conservante; il campione deve essere comunque refrigerato e inviato al più presto al laboratorio di Brescia a cui deve comunque pervenire entro 24-48 ore dal prelievo.

Entro due mesi dalla data della presente Circolare, i Servizi Veterinari delle ASL effettuano un campionamento ufficiale di latte crudo dal tank di stoccaggio di tutte le aziende già autorizzate alla produzione di latte crudo per la vendita diretta al fine della verifica dei parametri indicati nella Tabella 1; in caso di mancato rispetto dei parametri si procederà alla sospensione della vendita.

Si sottolinea che, rispetto alle precedenti disposizioni, non è più previsto il controllo dell'indice crioscopico.

I requisiti del **latte crudo caprino** destinato alla vendita al consumatore finale sono così modificati:

1. tenore in germi a 30°C (per ml) inferiore o uguale a 50.000 su una media geometrica mobile calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese
2. assenza di germi patogeni e loro tossine
3. residui di sostanze inibenti: non superiori ai limiti fissati negli allegati I e II del Regolamento CEE n.2377/90.

Per quanto riguarda il tenore in germi, le aziende:

- che alla data della presente Circolare sono autorizzate alla produzione di latte crudo per la vendita diretta
- il cui livello di tenore in germi è superiore a 50.000 ufc/ml

possono continuare a vendere direttamente latte crudo al consumatore finale per un periodo di due mesi; al termine di tale periodo la vendita diretta del latte crudo potrà proseguire solo se il tenore in germi è inferiore a 50.000 ufc/ml.

Inoltre nelle aziende che intendono iniziare l'attività di produzione di latte crudo destinato alla vendita al consumatore finale il Servizio Veterinario dell'ASL competente consente l'inizio dell'attività di vendita solo dopo aver effettuato un campionamento ufficiale (in 4 aliquote) di latte crudo dal tank di stoccaggio al fine della verifica dei parametri indicati nella Tabella 2.

Tabella 2

PARAMETRO	LIMITE ACCETTABILITA'
Tenore in germi a 30°C (per ml)	inferiore o uguale a 100.000
Residui di sostanze inibenti	non superiori ai limiti fissati negli allegati I e II del Regolamento CEE n.2377/90
Listeria m.	Assente
Salmonella	Assente
Campylobacter	Assente
E. coli O 157	Assente
Staphilococcus aureus	Assente
Coxiella burnetii	Assente

Ciascuna aliquota del campione deve essere suddivisa in due unità campionarie; per una di queste (che verrà utilizzata per la determinazione dei parametri tenore in germi – sostanze inibenti) devono essere utilizzati contenitori con lo stik imbevuto di conservante; il campione deve essere comunque refrigerato e inviato al più presto al laboratorio di Brescia a cui deve comunque pervenire entro 24-48 ore dal prelievo.

Entro due mesi dalla data della presente Circolare, i Servizi Veterinari delle ASL effettuano un campionamento ufficiale di latte crudo dal tank di stoccaggio di tutte le aziende già autorizzate alla produzione di latte crudo per la vendita diretta al fine della verifica dei parametri indicati nella Tabella 2; in caso di mancato rispetto dei parametri si procederà alla sospensione della vendita.

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DEI LIMITI PREVISTI PER IL LATTE CRUDO

Il responsabile dell'azienda che intende iniziare l'attività di produzione di latte crudo destinato alla vendita al consumatore finale deve preventivamente comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL competente le modalità di acquisizione degli esiti delle analisi sul latte crudo; tali modalità devono, tra l'altro, garantire la possibilità da parte del responsabile dell'azienda di prendere visione degli esiti entro 7 giorni dal campionamento.

I responsabili delle aziende già autorizzate alla produzione di latte crudo per la vendita diretta devono comunicare quanto sopra al Servizio Veterinario dell'ASL competente entro 30 giorni dalla data della presente Circolare.

In caso di superamento dei limiti indicati il responsabile dell'azienda agricola di produzione provvede, non appena a conoscenza dell'esito delle analisi che evidenziano la non conformità e senza attendere ulteriori comunicazioni, all'immediata sospensione della vendita di latte crudo destinato al consumo diretto.

Provvede, altresì, a segnalare al Servizio Veterinario competente entro 24 ore (8 ore in caso di positività per inibenti) l'esito delle analisi e la sospensione della vendita del latte crudo per il consumo diretto.

La vendita del latte crudo per il consumo diretto potrà riprendere solo allorché un singolo campione evidenzia un valore di germi o di cellule somatiche inferiore ai limiti indicati; fino a quando la media geometrica non rientra nei limiti, la vendita potrà proseguire a condizione che tutti i singoli campioni rimangano con valori al di sotto dello stesso limite.

Per gli altri parametri la vendita può riprendere solo quando un ulteriore campione evidenzia il rispetto dei limiti previsti.

Si sottolinea che, rispetto alle precedenti disposizioni, non è più previsto il periodo di osservazione di 30 giorni.

Nel caso in cui, nel corso dei controlli ufficiali effettuati nella normale attività di vigilanza, venga riscontrato il mancato rispetto da parte del responsabile dell'azienda agricola di produzione delle sopra indicate procedure, si procederà all'immediata sospensione della vendita di latte crudo per il consumo diretto e all'esecuzione di un campionamento ufficiale (con le modalità indicate nel capitolo precedente) sul latte crudo dal tank di stoccaggio.

La vendita potrà riprendere solo a seguito dell'esito favorevole delle analisi sul campione ufficiale.

MODALITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE

Nel corso dell'attività di controllo ufficiale devono essere previsti controlli specifici relativi a:

- nelle aziende di produzione:
 - esecuzione di almeno un campionamento ufficiale/anno di latte crudo dal tank di stoccaggio per la verifica dei parametri previsti in Tabella 1 e 2; la frequenza di tali campionamenti potrà essere aumentata in relazione agli esiti dei controlli e della affidabilità del sistema di autocontrollo messo in atto dal responsabile dell'azienda.
In caso di superamento dei parametri di cui sopra si procederà all'immediata sospensione dell'attività di vendita del latte crudo per il consumo diretto che potrà riprendere solo dopo che un ulteriore campionamento abbia dato esito favorevole
 - verifica documentale degli esiti dei controlli effettuati sul latte crudo e del rispetto delle procedure di sospensione della vendita in caso di superamento dei limiti stabiliti
 - nel caso di erogatori direttamente collegati con il tank aziendale verifica che il responsabile dell'azienda di produzione abbia adottato misure adeguate a garantire che, durante e immediatamente dopo la mungitura, venga interrotta l'erogazione del latte fino a quando non sia ripristinata la temperatura prevista per l'erogazione
- presso i distributori automatici di erogazione del latte crudo:
 - esecuzione di almeno un campionamento ufficiale di latte crudo dal punto di erogazione per la verifica del tenore in germi a 30°C che deve essere inferiore o uguale a 50.000 per ml per il latte vaccino e 100.000 per ml per il latte caprino
 - verifica del rispetto della temperatura di erogazione mediante il controllo della temperatura della prima quantità di latte erogato
 - verifica della presenza delle corrette informazioni al consumatore

INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE

Presso ciascun erogatore di latte crudo devono essere esposte in modo ben visibile al consumatore le seguenti informazioni:

- Denominazione di vendita: latte crudo di ... (indicare la specie)
- Produttore: ragione sociale e indicazione completa della sede dell'allevamento di produzione
- Modalità di conservazione: da conservare in frigorifero
- Precauzioni d'uso: Latte non sottoposto a trattamento termico - si raccomanda di utilizzare contenitori (preferibilmente monouso) perfettamente puliti – si sconsiglia il consumo se non previa bollitura a bambini in età prescolare, persone malate e anziani.

E' consentito, in aggiunta a quanto sopra indicato, riportare presso l'erogatore i risultati delle analisi effettuate sul latte sia in attuazione delle procedure di autocontrollo che di controllo ufficiale.

Come previsto dal D.L.vo 109/92 e succ. modifiche è vietato fornire indicazioni che:

- possono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto
- attribuiscono al prodotto effetti o proprietà che non possiede
- attribuiscono al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana o accennano a tali proprietà.

Nel raccomandare una puntuale applicazione delle indicazioni di cui trattasi e nella diffusione della presente Circolare al personale operante sul territorio e a tutti gli operatori economici interessati, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Mario ASTUTI)